

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» ..... 105

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 105

ALLEGATO (*Articolo aggiuntivo presentato dal relatore*) ..... 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 107

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 31 marzo 2016.*

**Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».**

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.15.

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo articolo aggiuntivo, volto a delegare il Governo all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di una Decisione quadro mai recepita, ma che deve ora essere attuata nell'ordinamento italiano. Ricorda infatti che, a partire dal 1° dicembre 2014, la mancata attuazione da parte degli Stati membri di decisioni quadro può essere contestata dalla Commis-

sione europea mediante l'apertura di una procedura di infrazione, rendendone così obbligatorio il recepimento.

In particolare, l'articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI. I principi e criteri direttivi riguardano le fattispecie di reato (numeri 1), 2) e 3)) e le relative sanzioni (numeri 4) e 5)). In particolare, si prevede di sanzionare chiunque prometta, offra o dia, denaro o altra utilità a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Parimenti, le sanzioni colpiscono chi nell'esercizio di funzioni dirigenziali o direttive sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, come anche chi istiga a tali condotte. Sullo schema di decreto legislativo – dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, secondo le disposizioni della legge n. 234 del 2012.

L'emendamento – che è in distribuzione e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*) – sarà trasmesso alla Commissione Giustizia per il prescritto parere.

Avverte inoltre che l'onorevole Rampi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 14.021 e ha altresì ritirato la sua firma dall'articolo aggiuntivo 14.032 Bonomo.

Segnala infine di aver ricevuto dall'onorevole Gianluca Pini un ricorso avverso il giudizio di inammissibilità espresso nella seduta dello scorso 23 marzo relativamente a due articoli aggiuntivi da questi presentati al disegno di legge di delegazione europea per il 2015 (C. 3540).

Si tratta, in particolare dell'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, – che interviene in materia di protezione antincendio degli alberghi esistenti di cui alla Racco-

mandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 – e dell'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, in materia di concessioni demaniali marittime.

Ha ritenuto inammissibili tali proposte emendative, in quanto volte a modificare la normativa vigente con riferimento, rispettivamente, ad una Raccomandazione (che peraltro non prevede obblighi di recepimento) e a una direttiva europea, già recepite nell'ordinamento nazionale.

Ricorda in proposito che il contenuto tipico della Legge di delegazione europea – come definito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – consente, alla lettera a), esclusivamente l'inserimento delle disposizioni di delega legislativa volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Rimane quindi espressamente esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei.

Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, rileva che la richiamata « Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti » (86/666/CEE) » è stata già attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dell'interno, che fissava la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, segnala che la materia delle concessioni demaniali marittime è già disciplinata nell'ordinamento interno dal Codice della navigazione (articoli 36 e 37), che ha nel tempo subito diverse modifiche, anche per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi), già recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

Né si può ritenere che il richiamo fatto dall'on. Pini alla pronuncia dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea sulle disposizioni in materia di proroga automatica della durata delle concessioni possa giustificare l'inserimento della disposizione nella legge di delegazione, trattandosi di una pronuncia nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, peraltro non ancora concluso. In base al già richiamato articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, oggetto del provvedimento possono essere infatti, ai sensi della lettera *b*), unicamente disposizioni di delega modificative di disposizioni vigenti volte ad adeguare la normativa italiana a pareri motivati della Commissione europea ex articolo 258 TFUE o a sentenze di

condanna della Corte di Giustizia per inadempimento *ex* articolo 260 TFUE.

Alla luce di tali indicazioni conferma quindi il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 14.027 Pini, Bossi, e 14.030 Pini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## ALLEGATO

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL RELATORE**

ART. 14.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

1) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti

a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

2) prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

3) prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2;

4) prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3;

5) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a due-

cento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**14. 034.** Il relatore.